

LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995, N° 12

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1 (Finalità)

La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo- animale- ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

Art. 3 (Anagrafe canina)

Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti

Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'USL competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento

Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita. dell'animale

Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

L'iscrizione all'Anagrafe canina è gratuita.

Art. 4 (Contrassegno di Riconoscimento)

Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.

Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USL.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanate apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

Art. 6 (Recupero cani Randagi)

Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi.

In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.

Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in

affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

La soppressione, così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281. deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

Art. 7 (Cane collettivo)

Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi

Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 672 del Codice penale.

Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.

Art. 10 (Gatti)

La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.

Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 17 (Sanzioni)

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila a lire un milione.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantomila.

Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.

Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa

da lire centocinquantamila a lire novecentomila.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Ragione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato "Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 4 agosto 1991, n. 281".